

STATUTO

A) COSTITUZIONE, SCOPI, PATRIMONIO, SOCI

Art. 1 – Costituzione.

1. E' costituita l'Associazione Nazionale Seniores ENEL - ANSE – Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo ENEL, con sede legale in Roma, diffusa su tutto il territorio nazionale.
2. L'Associazione è patrocinata da Enel S.p.A., non ha carattere partitico, politico, sindacale o confessionale ed è autonoma sul piano finanziario ed organizzativo.
3. L'Associazione è conforme alla legislazione vigente in tema di associazionismo, si configura come ente non commerciale e non ha fini di lucro.
4. Le norme sull'ordinamento interno dell'Associazione sono ispirate a principi di democrazia e di eguaglianza di diritti di tutti gli associati.

Art. 2 - Scopi sociali.

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- a) favorire ed intensificare tra i Soci un rapporto di comunità e solidarietà finalizzato anche allo scambio delle reciproche esperienze professionali;
- b) mantenere e sviluppare i legami di collaborazione con il Gruppo Enel, in piena adesione ai valori del suo codice etico;
- c) tutelare la dignità dei propri associati e promuovere le più opportune iniziative a salvaguardia dei legittimi interessi materiali e morali dei Soci;
- d) attuare iniziative di carattere sociale e cultural-ricreativo ed assistere i Soci che ne abbiano necessità anche attraverso la promozione di azioni di volontariato interno all'Associazione;
- e) collaborare con le Istituzioni pubbliche o private operanti nel settore sociale per iniziative di solidarietà e volontariato, utilizzando l'esperienza e le competenze professionali dei Soci.

Art. 3 – Unione con altri organismi.

E' consentita l'adesione e la partecipazione o confederazione con Enti ed organismi operanti senza fini di lucro nel settore sociale e con quelli che si propongono finalità di tutela e valorizzazione dell'anzianato nel lavoro, ferma restando l'autonomia dell'Associazione.

Art. 4 – Finanziamento e patrimonio dell'Associazione.

1. Per il finanziamento, l'Associazione si avvale delle quote associative, dei contributi volontari dei Soci, dei contributi del Gruppo ENEL, dei proventi derivanti da eventuali erogazioni, lasciti e donazioni, di ogni altro contributo che pervenga legittimamente all'Associazione.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dagli accantonamenti, da lasciti e donazioni, da beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell'Associazione.

3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla legge.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L'Assemblea nazionale individua le attività interessate e la misura degli importi da reinvestire.
5. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 5 – Soci.

1. Hanno diritto di aderire all'Associazione in qualità di Soci, a parità di diritti e di doveri:
 - a) i pensionati che, al momento della quiescenza ed indipendentemente dall'anzianità aziendale maturata, erano alle dipendenze del Gruppo ENEL o di Aziende in cui siano stati trasferiti dal Gruppo ENEL;
 - b) i lavoratori in servizio nel Gruppo ENEL (operai, impiegati, quadri e dirigenti);
 - c) i lavoratori (operai, impiegati, quadri, dirigenti) che abbiano prestato servizio nel Gruppo Enel ed i pensionati che abbiano prestato servizio nel Gruppo Enel e che non rientrano nella previsione delle precedenti lettere a) e b);
 - d) i superstiti (coniuge o convivente more uxorio, genitori e figli) dei pensionati e dei lavoratori di cui alle lett. a), b) e c) ed i familiari (coniuge o convivente more uxorio, genitori e figli) dei pensionati, dei lavoratori e dei superstiti; il diritto può essere esercitato in qualsiasi momento ed anche se il pensionato o il dipendente non era Socio.
2. La qualità di Socio si consegue con l'iscrizione al Nucleo locale (nel testo denominato Nucleo) e con il pagamento della quota sociale e comporta l'incondizionata accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento elettorale.

Art. 6 - Albo d'onore.

Le persone che hanno dato i più significativi contributi alla costituzione ed alla vita dell'Associazione sono iscritte nell'Albo d'onore dell'ANSE; se Soci non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci.

1. L'adesione conferisce ai Soci, in regola con il pagamento della quota sociale:
 - a) il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo e di partecipazione agli Organi sociali di cui siano membri;
 - b) il diritto di fruire delle iniziative, delle agevolazioni e dei servizi offerti dall'Associazione; la partecipazione alle manifestazioni organizzate dai Nuclei o dalle Sezioni territoriali (nel testo denominate Sezioni) è aperta ai Soci appartenenti ad altri Nuclei o Sezioni, a condizione che gli interessati ne facciano preventiva richiesta e vi sia disponibilità di posti entro il numero di partecipanti fissato;
 - c) il diritto di accedere alle sedi sociali;
 - d) il diritto di prendere visione dei libri delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso nazionale e dell'Assemblea nazionale, nonché dei verbali delle Assemblee del Nucleo e della

Sezione di appartenenza. Le decisioni adottate dal Congresso nazionale e dall'Assemblea nazionale sono portate a conoscenza dei Soci mediante l'organo di stampa ed il sito internet dell'Associazione.

2. I Soci sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nei Testi sociali (Statuto; Regolamento elettorale), le norme che regolano le attività sociali e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali.

3. La morosità nel pagamento della quota sociale sospende l'esercizio di ogni diritto.

4. L'appartenenza all'Associazione si perde con il recesso del Socio o con la sua esclusione motivata da: a) morosità; b) grave inosservanza delle disposizioni contenute nei Testi sociali e delle norme sociali o da lesione degli interessi o dell'immagine dell'Associazione. L'esclusione non conseguente a morosità deve essere deliberata dal Comitato direttivo nazionale, su proposta della Presidenza nazionale, e deve essere preceduta dalla contestazione per iscritto dell'addebito da parte del Presidente di Sezione; il motivato provvedimento di esclusione va comunicato al Socio entro 15 giorni nonché al Presidente di Sezione ed al Responsabile del Nucleo di appartenenza; entro 30 giorni dalla comunicazione, l'interessato può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente.

5. Non è ammessa la trasmissibilità della quota o contributo associativo, né la loro rivalutabilità.

Art. 8 – Cariche sociali.

1. Tutte le cariche sociali – salvo quelle di Tesoriere e Segretario territoriali e nazionali - vengono conferite mediante elezioni, con le modalità definite dal Regolamento elettorale.

2. Le cariche sociali non sono retribuite. Ai loro titolari ed agli altri Soci, chiamati a collaborare alle attività sociali, spetta il puro rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del loro compito.

3. Le cariche sociali nazionali e territoriali durano per un mandato - periodo intercorrente tra due tornate elettorali indipendentemente dalla sua durata - e sono rinnovabili alla fine del mandato stesso mediante elezioni.

4. La durata in carica degli organi sociali può essere prorogata o abbreviata rispetto alla normale scadenza per un periodo non superiore ad un anno, con deliberazione motivata dell'Assemblea nazionale.

5. Nel caso di vacanza in una carica elettiva, sopravvenuta nel corso del mandato, subentra di diritto sino al termine del mandato originario il primo dei non eletti fino all'esaurimento della graduatoria; in difetto, si procede a nuova elezione in sede di Organo competente (di Sezione, Nazionale), salvo quanto previsto al comma successivo. Se la vacanza riguarda il Responsabile di Nucleo gli subentra il Vice; in difetto si procede a nuova elezione in sede di Comitato locale.

6. Nel caso di vacanza nella carica di Presidente nazionale o di Presidente di Sezione, le funzioni ed i relativi poteri sono assunti fino alla scadenza del mandato originario dal Vice Presidente vicario o, in difetto, dall'altro Vice Presidente, se presente nell'unità organizzativa, senza che si dia luogo in alcun modo a surroga nella carica che effettua la temporanea sostituzione. Ove l'Organo competente valuti che non sia possibile attendere il termine del mandato originario, procede all'elezione del nuovo Presidente Nazionale o di Sezione.

7. Nel caso non sia possibile procedere alla sostituzione secondo quanto previsto al precedente comma 6, le funzioni di Presidente nazionale o di Sezione vengono affidate, per l'ordinaria

gestione e per il tempo necessario alle operazioni elettorali, ad altro membro del Comitato direttivo nazionale o di Sezione, previa deliberazione del Comitato interessato.

8. Non è ammessa la contemporanea titolarità di cariche gestionali e di controllo.

Sono incompatibili tra loro le cariche del Comitato direttivo nazionale e le cariche di Presidente e Vice Presidente di Sezione; inoltre sono incompatibili tra loro le cariche di Presidente di Sezione e di Responsabile e Vice Responsabile di Nucleo.

In caso di elezione a più cariche incompatibili tra loro, il Socio deve optare per una sola di esse entro dieci giorni dalla proclamazione del risultato. In caso di inadempienza decade automaticamente dalle cariche alle quali è stato eletto successivamente alla prima, dando luogo alla vacanza delle medesime.

9. Per la validità delle riunioni degli Organi collegiali è richiesta, se non diversamente previsto dallo Statuto, la presenza in proprio o per delega della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. La validità della costituzione accertata all'inizio della riunione è efficace per tutta la durata dell'adunanza, che rimane in ogni caso idonea a deliberare.

10. Le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate – se non diversamente previsto dallo Statuto – con la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti alla riunione in proprio o per delega; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

11. Deve essere redatto verbale delle riunioni degli Organi collegiali.

12. In caso di impedimento è consentito farsi rappresentare alle riunioni degli Organi collegiali da un delegato, mediante delega scritta. La delega può essere conferita ad altro partecipante alla riunione avente diritto di voto ovvero al Vice Presidente di Sezione o al Vice Responsabile di Nucleo, rispettivamente per le riunioni del Congresso, dell'Assemblea nazionale o dell'Assemblea di Sezione. Ogni delegato può essere portatore di una sola delega, salvo diversa disposizione del presente Statuto.

Art. 9 – Gestione temporanea da parte di un Commissario.

Nell'ipotesi che in una Unità territoriale (Nucleo o Sezione) non sia possibile procedere alla copertura delle cariche di Presidente di Sezione o di Responsabile di Nucleo secondo le norme previste dallo Statuto, il Comitato direttivo nazionale, constatata la situazione, nomina un Commissario con il mandato di provvedere alla gestione temporanea dell'Unità stessa e di far svolgere nell'unità interessata nuove elezioni per la nomina degli organi statutari. Il provvedimento di nomina del Commissario, di cui il Comitato fissa la durata dell'incarico, è reso esecutivo dal Presidente nazionale.

Art. 10 - Durata e scioglimento dell'Associazione.

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

2. Lo scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione sono deliberati dal Congresso nazionale.

3. In caso di scioglimento, cessazione, estinzione per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, secondo quanto in materia previsto dalle vigenti norme di legge.

Art. 11 - Norme di legge.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento elettorale si fa riferimento alle leggi vigenti.

B) ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 12 – Organizzazione territoriale.

L'organizzazione territoriale dell'Associazione si articola in Sezioni con competenza di norma sul territorio regionale, alle quali fanno capo i Nuclei costituiti a livello locale.

Art. 13 – Nucleo.

1. Il Nucleo è l'unità di base dell'Associazione.
2. Ogni Nucleo è composto da un gruppo di Soci accomunati dalla residenza oppure dall'appartenenza o provenienza da unità organizzative del Gruppo ENEL o di Aziende cui siano confluite attività già svolte dal Gruppo ENEL.
3. Il numero dei Soci che giustifica la costituzione di un Nucleo dev'essere tale da garantirne l'autosufficienza e lo sviluppo in autonomia di attività confacenti con gli scopi sociali, mediante il contributo dei Soci e la disponibilità di quanti siano chiamati a sostenere l'onere delle cariche. Ove tali condizioni vengano meno, si fa luogo allo scioglimento o all'accorpamento del Nucleo.
4. I Nuclei sono costituiti, accorpati o suddivisi previa delibera dell'Assemblea dei Soci interessati, soggetta a ratifica dell'Assemblea di Sezione e comunicata alla Presidenza nazionale. Nell'ipotesi di accorpamento tra due o più Nuclei le relative delibere devono essere adottate dall'Assemblea di ciascuna unità interessata. In ogni caso, la convocazione è fatta per iscritto dal Presidente della Sezione interessata d'intesa con la Presidenza nazionale.

Art. 14 - Assemblea dei Soci del Nucleo.

1. Delibera sui programmi delle attività da svolgere nell'ambito del Nucleo, in conformità con gli indirizzi dettati dalla Sezione di appartenenza.
2. Vi partecipano con pari diritti e doveri tutti i Soci iscritti al Nucleo in regola con le quote sociali alla data di convocazione dell'Assemblea. Decide la costituzione, l'accorpamento o la suddivisione del Nucleo con delibera assunta con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
3. Elege il Comitato di Nucleo.
4. E' convocata per iscritto dal Responsabile con preavviso di 15 giorni ed indicazione degli argomenti all'ordine del giorno; si riunisce una volta all'anno nonché in vista del Congresso nazionale ed ogni volta che il Comitato locale ne ravvisi la necessità o per motivata richiesta di almeno 1/3 dei Soci.
5. E' validamente costituita: in prima convocazione, con la presenza – in proprio o per delega - di almeno il 50% dei Soci; in seconda convocazione, quale che sia il numero dei Soci presenti.
6. Ogni Socio può essere portatore di non più di due deleghe.
7. E' ammesso il voto per corrispondenza da esercitare secondo le disposizioni contenute nel Regolamento elettorale.

Art. 15 – Comitato del Nucleo.

1. E' preposto alla gestione del Nucleo, sulla base delle attività programmate dall'Assemblea. Formula, d'intesa con la Sezione di appartenenza, le proposte da sottoporre all'Assemblea.
2. E' composto da Membri eletti dall'Assemblea in numero di cinque fino a 300 Soci, sette fino a 500 Soci, nove oltre 500 Soci.
3. Elegge tra i suoi componenti il Responsabile di Nucleo e il Vice Responsabile; raccoglie le candidature per le elezioni del Comitato di Sezione e dei Delegati al Congresso.
4. Si riunisce su convocazione del Responsabile di Nucleo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta all'anno.
5. Il numero dei Soci da prendere in esame per determinare il "bacino elettorale" su cui definire il numero dei Membri da eleggere per i Comitati di Nucleo è quello dei Soci in regola con la quota sociale al 31 dicembre dell'anno precedente alle elezioni.
6. In particolari aree del territorio, il Comitato può individuare dei Referenti di area in numero adeguato (comunque non superiore alla metà dei membri eletti), che partecipano alle riunioni del Comitato con diritto di parola.

Art. 16 – Responsabile del Nucleo.

1. E' il responsabile dell'Associazione in ambito locale. In tale veste, mantiene le relazioni con le strutture periferiche del Gruppo ENEL e con gli altri organismi locali di riferimento dell'Associazione, sulla base degli indirizzi ricevuti dalla Sezione di appartenenza.
2. Ha la responsabilità complessiva delle attività del Nucleo e ne sottoscrive con firma unica la corrispondenza. In particolare:
 - a) amministra il fondo spese alimentato dalla Sezione, la cui misura è stabilita dal Comitato di Sezione, facendone periodico rendiconto al Tesoriere della Sezione medesima;
 - b) raccoglie e trasmette alla Sezione le quote sociali;
 - c) segnala le variazioni inerenti ai Soci;
 - d) trasmette alla Sezione le candidature alle elezioni di competenza della stessa;
 - e) trasmette alla Sezione le istanze e le proposte per i provvedimenti di competenza di quest'ultima o degli Organi centrali;
 - f) cura la raccolta delle adesioni ed i rapporti con i singoli Soci, avvalendosi anche della collaborazione del Vice Responsabile di Nucleo e degli altri Membri del Comitato locale, nonché i rapporti con la Sezione;
 - g) collabora con la Sezione nello svolgimento delle azioni di proselitismo e nella verifica dei dati relativi ai Soci morosi ed ai dipendenti non Soci;
 - h) certifica, ove richiesto, l'appartenenza all'Associazione e lo status di Socio.
3. Nel caso si debba procedere a nuove elezioni, per la copertura della carica di Responsabile di Nucleo, resasi vacante nel corso del mandato, la carica stessa, su proposta del Comitato di Sezione, è assegnata, in attesa che vengano effettuate nuove elezioni, al Vice Responsabile di Nucleo.

Art. 17 – Sezione.

1. E' costituita di norma nel territorio di ogni regione ed è articolata in Nuclei. I suoi organi sono l'Assemblea, il Comitato, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
2. Competono alla Sezione il diretto esercizio delle attività associative con autonomia gestionale e libertà di iniziativa, nel rispetto delle linee programmatiche definite dal Congresso e dagli Organi nazionali, nonché il coordinamento delle attività dei Nuclei del proprio territorio.

Art. 18 - Assemblea di Sezione.

1. E' l'Organo deliberante in sede territoriale, cui compete, in conformità delle indicazioni degli Organi nazionali, la definizione dei programmi di attività nel territorio di competenza e degli indirizzi ai Nuclei. In particolare:
 - a) approva il rendiconto, il preventivo annuale e le relazioni a corredo;
 - b) provvede alla definizione dei programmi territoriali, all'esame delle proposte avanzate dai Nuclei ed alla determinazione degli indirizzi per i Comitati di Nucleo.
2. E' composta dal Presidente, dal Vice Presidente di Sezione, dai Membri del Comitato di Sezione, dai Responsabili e Vice Responsabili dei Nuclei. Vi partecipano, con diritto di parola ma non di voto, il Segretario, ed il Tesoriere di Sezione.
3. Provvede, in occasione di ciascun Congresso nazionale e con anticipo di almeno 2 mesi rispetto alla data per esso fissata, sulla base delle candidature presentate, all'elezione dei Membri del Comitato di Sezione e dei Delegati al Congresso nazionale (in numero pari ad 1 Delegato ogni 500 Soci o frazione pari o superiore a 250; in ogni caso ogni Sezione ha diritto ad almeno un Delegato); il numero dei Soci da prendere in esame per determinare il "bacino elettorale" su cui definire il numero dei Delegati è quello dei Soci in regola con la quota sociale al 31 dicembre dell'anno precedente alle elezioni.
4. Può proporre all'Assemblea nazionale l'accorpamento con altre Sezioni sulla base dell'istanza in tal senso inoltrata dalle Assemblee della maggioranza dei Nuclei al Comitato di Sezione.
5. E' convocata per iscritto dal Presidente di Sezione, con preavviso di 15 giorni ed indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, almeno due volte all'anno e, in ogni caso, prima della riunione dell'Assemblea nazionale nell'ipotesi che quest'ultima debba procedere all'elezione di cariche nazionali resesi vacanti, nonché ogni volta che il Comitato ne ravvisi la necessità, oppure su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 19 - Comitato di Sezione.

1. E' preposto all'esecuzione delle attività programmate dall'Assemblea di Sezione, da realizzarsi nell'ambito del territorio di competenza ed al coordinamento dei Nuclei.
In particolare:
 - a) amministra le risorse finanziarie della Sezione;
 - b) esamina annualmente il rendiconto, il preventivo e la relazione sociale, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea di Sezione;
 - c) formula proposte per le deliberazioni dell'Assemblea o, per quanto di competenza, degli Organi nazionali;

d) valuta le situazioni individuali di morosità nel pagamento delle quote sociali, decidendo l'esclusione per persistente morosità;

e) propone al Comitato direttivo nazionale le esclusioni dall'Associazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

f) mantiene i rapporti con i Nuclei della Sezione e stabilisce la dotazione ai Nuclei stessi di fondi spese adeguati allo svolgimento dell'attività in sede locale.

2. E' composto da 4 Membri sino a 500 Soci ed 1 Membro in più ogni ulteriori 500 Soci o frazione pari o superiore a 250; elegge, tra i propri componenti, il Presidente ed il Vice Presidente di Sezione. Il numero dei Soci da prendere in esame per determinare il "bacino elettorale" su cui definire il numero dei Membri da eleggere per i Comitati di Sezione è quello dei Soci in regola con la quota sociale al 31 dicembre dell'anno precedente alle elezioni. Partecipano alle riunioni, con diritto di parola, ma non di voto, il Segretario ed il Tesoriere di Sezione. E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni i Responsabili dei Nuclei ed i Vice Responsabili.

3. Si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità e, in ogni caso, almeno due volte all'anno.

Art. 20 – Presidente di Sezione.

Ha la responsabilità della Sezione e la rappresentanza dell'Associazione per i rapporti riguardanti la Sezione alla quale è preposto.

In tale veste:

a) coordina ed esercita la vigilanza sui Nuclei che fanno capo alla Sezione a nome del Comitato, in esecuzione dei programmi fissati dal Comitato di Sezione;

b) sottoscrive con firma unica gli atti e la corrispondenza della Sezione;

c) cura i rapporti con i terzi inerenti alla gestione della Sezione (istituzioni pubbliche locali, organizzazioni, enti, Poste italiane, istituti di credito, privati ecc.);

d) mantiene i contatti con i rappresentanti territoriali del Gruppo ENEL e delle Organizzazioni sindacali ;

e) sceglie tra i Soci il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 21 - Segretario di Sezione.

1. E' investito dei compiti relativi al funzionamento dell'ufficio della Sezione, assistendo il Presidente ed il Comitato di Sezione nello svolgimento dei rispettivi compiti.

In particolare:

a) partecipa, con diritto di parola, ma non di voto, alle riunioni dell'Assemblea di Sezione e del Comitato di Sezione, redigendone il verbale;

b) cura l'aggiornamento dell'archivio Soci della Sezione, collaborando a quello generale dell'Associazione secondo le indicazioni degli Organi centrali;

c) svolge le attività operative affidategli dal Presidente.

2. Nel caso di temporaneo impedimento, le funzioni del Segretario sono affidate ad altro Socio dal Presidente.

Art. 22 – Tesoriere di Sezione.

1. E' investito dei compiti di ordine amministrativo-contabile.

In particolare:

- a) collabora col Presidente della Sezione e con il Comitato direttivo;
- b) partecipa, con diritto di parola, ma non di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Sezione;
- c) cura la tenuta della contabilità della Sezione in conformità alle disposizioni della Sede nazionale, la raccolta e la conservazione dei documenti contabili della Sezione e dei Nuclei; cura inoltre di concerto col Presidente la gestione dei fondi e disponibilità della Sezione;
- d) predispone annualmente il rendiconto ed il preventivo della Sezione, unitamente alle relazioni a corredo.

2. Nel caso di temporaneo impedimento, le funzioni del Tesoriere sono affidate ad altro Socio dal Presidente.

C) ORGANIZZAZIONE CENTRALE

Art. 23 - Organi centrali.

Gli Organi centrali dell'Associazione sono il Congresso nazionale; l'Assemblea nazionale; il Comitato direttivo nazionale; la Presidenza nazionale; il Presidente nazionale; il Collegio dei Revisori contabili; il Collegio dei Probiviri.

Art. 24 - Congresso nazionale.

1. E' il massimo Organo deliberante dell'Associazione.
2. E' composto dal Presidente nazionale, dai Vice Presidenti nazionali, dai Membri del Comitato direttivo nazionale, dai Presidenti di Sezione e dai Delegati eletti dalle Assemblee di Sezione; partecipano, con diritto di parola, ma non di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori contabili, il Presidente del Collegio dei Probiviri, il Segretario ed il Tesoriere nazionali.
3. E' indetto con deliberazione del Comitato direttivo nazionale in via ordinaria ogni quadriennio. Ricorrendo eccezionali motivi, su deliberazione dell'Assemblea nazionale, la convocazione del Congresso ordinario può essere posticipata o anticipata di un periodo non superiore ad un anno rispetto alla normale scadenza.
4. In via straordinaria, il Congresso può essere convocato dall'Assemblea nazionale su richiesta di almeno i 2/3 dei componenti dell'Assemblea medesima aventi diritto di voto.
5. Il Congresso fissa l'indirizzo generale dell'Associazione, approvando il Documento programmatico per il successivo quadriennio e si pronuncia sulla relazione morale, politica e finanziaria, svolta dal Presidente nazionale.
6. Provvede all'elezione delle cariche nazionali: Presidente nazionale, n. 2 Vice Presidenti nazionali, n. 4 Membri del Comitato direttivo nazionale, n. 5 Membri del Collegio dei Revisori contabili, n. 5 Membri del Collegio dei Probiviri. Decide l'eventuale scioglimento dell'Associazione con la maggioranza dei delegati, i cui voti congressuali rappresentino almeno i tre quarti degli associati.

7. La data della riunione congressuale è decisa e comunicata agli Organi centrali e territoriali con anticipo di almeno tre mesi per il Congresso ordinario e di almeno due mesi per il Congresso straordinario; tale comunicazione è accompagnata dall'elenco degli argomenti proposti alla discussione e, ove possibile, da una sintesi degli stessi, in modo da consentirne la conoscenza e la valutazione nelle Assemblee di Nucleo e di Sezione.

8. Il Presidente nazionale, terminate le elezioni per il rinnovo delle cariche che danno titolo a partecipazione al Congresso, invia ai singoli interessati la lettera di convocazione con i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 25 – Assemblea nazionale.

1. E' l'Organo deliberante dell'Associazione tra un Congresso e l'altro.

2. L'Assemblea è composta dal Presidente nazionale, dai Vice Presidenti nazionali, dai Membri del Comitato direttivo nazionale, dai Presidenti di Sezione; partecipano, con diritto di parola, ma non di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori contabili, il Presidente del Collegio dei Probiviri, il Segretario ed il Tesoriere nazionali.

3. L'Assemblea nazionale provvede a:

a) definire i programmi annuali di attività da sviluppare in coerenza agli indirizzi dettati dal Congresso;

b) approvare il Bilancio consolidato annuale preventivo e consuntivo e la relazione sociale;

c) deliberare la misura delle quote associative e la relativa ripartizione tra Sede centrale e Sezione;

d) deliberare la costituzione, l'accorpamento, la modifica delle competenze territoriali delle unità periferiche o la loro soppressione, previa consultazione degli iscritti interessati;

e) eleggere le cariche nazionali, nei casi previsti dal vigente Statuto;

f) deliberare i Regolamenti ritenuti necessari concernenti la fruizione o lo svolgimento di attività sociali;

g) deliberare su aspetti di rilevante interesse per l'Associazione concernenti i rapporti con il Gruppo ENEL, con le organizzazioni sindacali, con Istituzioni pubbliche e con altri enti od organizzazioni pubbliche e private;

h) deliberare le iscrizioni nell'Albo d'onore, su proposta della Presidenza nazionale;

i) compiere ogni atto di straordinaria amministrazione, fatti salvi i poteri del Congresso relativi allo scioglimento dell'Associazione;

l) deliberare l'adesione o la confederazione dell'Associazione con altre organizzazioni aventi finalità similari;

m) convocare il Congresso nazionale straordinario in caso di particolare necessità con anticipo di almeno due mesi, stabilendone la data e l'ordine del giorno;

n) deliberare l'anticipo o il posticipo del Congresso nazionale ordinario non oltre un anno rispetto alla normale scadenza e, contestualmente, la cessazione anticipata oppure la proroga degli organi sociali in carica.

4. Limitatamente alle deliberazioni di cui alle lett. m) ed n) del precedente comma, è richiesta la presenza – in proprio o per delega – di almeno i 2/3 dei componenti dell'Assemblea con diritto di voto e la maggioranza dei 2/3 dei presenti con diritto di voto.

5. L'Assemblea nazionale provvede, inoltre, ad apportare modifiche allo Statuto ed al Regolamento elettorale su proposta del Comitato direttivo nazionale. In tale sede, ferma restando la composizione dell'Assemblea come prevista al secondo comma del presente articolo, ai Presidenti di Sezione è attribuito "il voto di rappresentanza" in proporzione al numero dei Soci iscritti presso le rispettive unità organizzative in regola con il pagamento della quota sociale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge la riunione. Gli altri componenti dell'Assemblea con mandato elettivo hanno diritto ad un voto ciascuno.

Il numero dei "voti di rappresentanza" a disposizione di ciascun Presidente di Sezione – che, in ogni caso, non può essere inferiore ad uno – è determinato in ragione di un voto per ogni 500 Soci iscritti alla Sezione (o frazione pari o superiore a 250).

6. L'Assemblea convocata per modifiche ai testi sociali è validamente costituita a condizione che siano presenti alla riunione – in proprio o per delega – almeno i $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti con mandato elettivo e siano rappresentati dai Presidenti di Sezione almeno i $\frac{2}{3}$ dei Soci. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti.

7. Ordinariamente l'Assemblea è convocata dal Presidente nazionale, che la presiede, con cadenza semestrale. Inoltre, è convocata ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta della Presidenza nazionale o di almeno tre membri del Comitato direttivo nazionale o su richiesta di almeno il 50% dei componenti dell'Assemblea stessa. La convocazione è fatta per iscritto, con preavviso di almeno un mese.

Art. 26 – Comitato direttivo nazionale.

1. Il Comitato direttivo nazionale è l'Organo che provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea nazionale e coordina tramite la Presidenza nazionale l'attività dell'Associazione.

In particolare provvede a:

- a) deliberare la convocazione del Congresso ordinario e dell'Assemblea nazionali, salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente Statuto;
- b) approvare il rendiconto ed il preventivo della Sede nazionale;
- c) esaminare il progetto di bilancio preventivo e consuntivo consolidati, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale;
- d) esaminare le osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori contabili, riportando le più significative alla valutazione dell'Assemblea nazionale;
- e) deliberare, su proposta della Presidenza Nazionale:
 - le modalità di pubblicazione dell'Organo di Stampa e la nomina del Direttore Responsabile e del Comitato di Redazione;
 - la costituzione di gruppi di lavoro;
 - il conferimento di incarichi retribuiti a terzi;
 - le assunzioni ed il trattamento del personale dipendente;
 - le proposte di modifica dei testi sociali (Statuto; Regolamento elettorale), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale;
- f) deliberare, su proposta del Comitato di Sezione o su propria iniziativa, in merito all'esclusione dei Soci dall'Associazione non per morosità;

g) su proposta della Presidenza nazionale, deliberare l'attribuzione della qualifica di "Benemerito" a quei Soci che si siano distinti per un impegno assiduo e continuativo finalizzato al più compiuto conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione. I Soci benemeriti hanno titolo a partecipare con diritto di parola, ma non di voto, alle riunioni degli Organi collegiali della Sezione.

2. E' composto dal Presidente e dai Vice Presidenti nazionali e dai 4 Membri eletti dal Congresso; partecipano, con diritto di parola ma non di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori contabili, il Segretario ed il Tesoriere nazionali.

3. I componenti del Comitato direttivo nazionale hanno facoltà di partecipare alle riunioni di tutti gli Organi periferici dell'Associazione con diritto di parola, ma non di voto.

4. E' convocato dal Presidente nazionale, che lo presiede, almeno ogni due mesi, con preavviso di almeno 5 giorni e normalmente con comunicazione scritta.

Art. 27 – Presidenza nazionale.

1. La Presidenza nazionale è l'Organo che provvede ad assicurare il funzionamento dell'Associazione, attuando le decisioni degli Organi superiori deliberanti, con la collaborazione del Segretario e del Tesoriere nazionali.

2. La Presidenza nazionale è costituita dal Presidente nazionale e da 2 Vice Presidenti nazionali. Il Vice Presidente nazionale che, sulla base dei risultati delle elezioni in ambito congressuale ha ricevuto il maggior numero di voti, assume la carica di Vicario. La Presidenza, nella sua prima riunione, provvede alla distribuzione, nel proprio seno, degli incarichi relativi a particolari settori di attività; decide a maggioranza dei suoi componenti, fatta eccezione delle nomine del Tesoriere e Segretario nazionali, per le quali è richiesta l'unanimità.

3. La Presidenza nazionale cura l'esecuzione delle decisioni del Comitato direttivo nazionale e coordina l'attività dell'Associazione in generale. In particolare:

a) cura la programmazione e l'organizzazione delle riunioni dell'Assemblea nazionale e del Comitato direttivo nazionale, fissandone le convocazioni e l'ordine del giorno dei lavori;

b) sovrintende alla gestione del patrimonio dell'Associazione ed alla predisposizione del progetto di Bilancio sociale consolidato (preventivo e consuntivo) da sottoporre all'Assemblea nazionale; gestisce le attività della Sede nazionale;

c) cura le relazioni con le unità organizzative dell'Associazione, nonché con il Collegio dei Revisori e con il Collegio dei Probiviri;

d) svolge, con eventuale collaborazione di Membri del Comitato direttivo nazionale, azione preparatoria e propositiva sui temi associativi;

e) sovrintende alle attività editoriali attuate dalla Sede nazionale, proponendo al Comitato direttivo nazionale la nomina del Direttore Responsabile e del Comitato di redazione;

f) opera di concerto con il Segretario ed il Tesoriere nazionali per le attività di rispettiva competenza;

g) sceglie tra i Soci il Segretario ed il Tesoriere nazionali;

h) gestisce il personale dipendente della Sede nazionale.

Art. 28 - Il Presidente nazionale.

1. Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In tale veste:

- a) compie tutti gli atti di interesse dell'Associazione e sottoscrive a firma unica la corrispondenza ed ogni altro documento;
- b) mantiene i rapporti con l'organizzazione interna e con i terzi nell'interesse dell'Associazione (istituzioni pubbliche, organizzazioni, enti, Poste italiane, istituti di credito, privati ecc.) sottoscrivendone gli atti nonché con il Gruppo ENEL e con le Organizzazioni sindacali.
- c) può attribuire incarichi non retribuiti;
- d) può conferire all'occorrenza procure e mandati ad altri fissandone i limiti;
- e) presiede l'Assemblea nazionale, il Comitato direttivo nazionale e la Presidenza;
- f) svolge ogni altro compito previsto dal presente statuto o che gli venga comunque attribuito.

2. Il Presidente nazionale, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente vicario. In caso di assenza o di impedimento temporaneo di entrambi, il Presidente nazionale è sostituito dall'altro Vice Presidente nazionale. Nei confronti degli associati e dei terzi la firma del Vice Presidente fa fede della legittimità della sostituzione.

Art. 29 – Collegio dei Revisori contabili.

1. E' l'organo che controlla l'amministrazione dell'Associazione ed accerta la regolare tenuta della contabilità.

2. Si compone di tre Membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso, di norma iscritti all'Albo dei Revisori dei conti. I primi tre nella graduatoria delle elezioni assumono la carica di Revisori effettivi ed i successivi due quella di Revisori supplenti. Il Collegio nella sua prima riunione elegge nel proprio ambito il Presidente, che deve essere obbligatoriamente iscritto all'Albo dei Revisori.

3. In caso di vacanza di un Membro effettivo subentra il supplente eletto con più alto numero di voti.

4. Il Collegio redige la propria relazione sul bilancio preventivo e consuntivo, riferendo, tramite il suo Presidente, al Comitato direttivo nazionale ed all'Assemblea nazionale.

5. Il Collegio può procedere su disposizione del suo Presidente, con la frequenza ritenuta più opportuna ovvero su specifica richiesta del Presidente dell'Associazione, a verifiche e controlli sia nella Sede nazionale che nelle unità territoriali. Le risultanze delle verifiche o ogni altra osservazione o rilievo sono comunicati al Presidente nazionale, il quale riporta al Comitato direttivo nazionale i rilievi sui quali è necessaria una valutazione collegiale.

Art. 30 - Collegio dei Probiviri.

1. E' l'Organo di garanzia statutaria.

2. Si compone di tre Membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso. I primi tre nella graduatoria delle elezioni assumono la carica di Probiviri effettivi ed i successivi due quella di Probiviri supplenti. Il Collegio nella sua prima riunione elegge nel proprio ambito il Presidente.

3. Esso provvede a:

- esprimere il proprio parere sulle questioni interpretative sottopostegli, tramite il Presidente nazionale, dagli Organi sociali o da gruppi di Soci;
 - dirimere le controversie interne all'Associazione;
 - decidere sui reclami individuali dei Soci contro i provvedimenti degli Organi sociali;
 - deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione dall'Associazione.
4. Per la validità delle riunioni del Collegio è richiesta la partecipazione personale di tre Membri.
5. Le deliberazioni del Collegio sono inappellabili.

Art. 31 - Segretario nazionale.

1. E' investito dei compiti di ordine organizzativo-gestionale della Segreteria. Assiste la Presidenza nazionale nello svolgimento delle sue funzioni.
2. In particolare: è di supporto alle attività delle Unità territoriali sul piano organizzativo ed operativo; partecipa, con diritto di parola ma non di voto, al Congresso nazionale ed all'Assemblea nazionale, verbalizzandone le riunioni; prepara e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato direttivo nazionale, trascrivendone le decisioni; raccoglie le candidature per le elezioni alle cariche nazionali.
3. Nel caso di temporaneo impedimento, le funzioni del Segretario sono affidate ad altro Socio dal Presidente nazionale.

Art. 32 - Tesoriere nazionale.

1. E' investito dei compiti relativi all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e del coordinamento delle attività amministrative e contabili a livello centrale e territoriale. Assiste la Presidenza nello svolgimento delle sue funzioni; predispone annualmente il rendiconto ed il preventivo della Sede nazionale, il rendiconto ed il preventivo nazionali consolidati. Partecipa, con diritto di parola ma non di voto, al Congresso nazionale, all'Assemblea nazionale ed al Comitato direttivo nazionale.
2. Nel caso di temporaneo impedimento, le funzioni del Tesoriere sono affidate ad altro Socio dal Presidente nazionale.

Art. 33 – Entrata in vigore.

Il presente Statuto, approvato dall' Assemblea nazionale di Rimini del 29 novembre 2013, entra in vigore dal primo giorno successivo a quello della sua approvazione, fatte salve le disposizioni relative alla previsione del Vice responsabile in tutti i Nuclei (artt. 8, 15 e 16 del presente Statuto) che avranno effetto a decorrere dalla prossima fase elettorale connessa al Congresso nazionale ordinario del 2014.

Norma transitoria.

Abrogazione del Regolamento di attuazione dello statuto.

Il Regolamento di attuazione dello statuto è abrogato e le disposizioni, in quanto di competenza, sono integrate nello Statuto e nel Regolamento elettorale.

Rimini, 27 giugno 2024